

## **CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE TECNICO DEL COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE VERSO L'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA**

Nella Segreteria del COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE,

TRA

Il Comune di Abbadia San Salvatore di seguito denominato "ente cedente" con sede in Abbadia San Salvatore (SI), Viale Roma,2, rappresentato dalla Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso nata a Palermo il 31/05/1979, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del Comune di ABBADIA SAN SALVATORE;

E

L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia di seguito anche come "ente utilizzatore" con sede con sede in Piancastagnaio (SI), Via Grossetana, 206, rappresentato dalla Dott.ssa Elena Gitto, nata a Foggia il 14/04/1970, la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse dell'unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, qualità di Responsabile del Servizio Personale

ATTESO CHE:

- l'articolo 23, comma 7) del d.lgs 165/2001 disciplina: *"Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime"*.

- l'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha regolato il trattamento economico in favore del personale comandato o distaccato, prevedendo che *l'amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;*

- l'ente cedente e l'ente utilizzatore, rispettivamente con Delibera G.C. n. del e Delibera di Giunta n. dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, hanno approvato la presente convenzione di assegnazione temporanea del Sig. ESPOSITO ANDREA, dipendente del Comune di Abbadia San Salvatore, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo di Istruttore - Area Tecnica dal 1° gennaio 2024 fino al 31/12/2026 per n. 36 ore settimanali, salvo revoca anticipata per diversa organizzazione funzionale del Comune e/o dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, per le motivazioni tutte riportate negli atti dei rispettivi enti;

è stata acquisita la disponibilità al assegnazione temporanea del Sig. Esposito Andrea

## **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.lgs 165/2001 da parte dell'Unione dei Comuni Amiata Val D'orcina, del Sig. ESPOSITO ANDREA, dipendente del Comune di Abbadia San Salvatore, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo di Istruttore, Area Tecnica dal 1° Gennaio 2024 al 31/12/2026, per n. 36 ore settimanali, salvo revoca anticipata per diversa organizzazione funzionale del Comune di Abbadia S.S. e/o dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcina, per lo svolgimento di mansioni afferenti il suo profilo professionale.

### **Art. 2 Tipologia del rapporto**

Il temporaneo utilizzo da parte del comune dell'Unione dei Comuni del dipendente rientra nella fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Per tutta la durata del periodo di utilizzazione temporanea, il dipendente resta giuridicamente dipendente del Comune di Abbadia San Salvatore, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcina attiene soltanto al suo impegno funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo per l'orario di servizio prestato.

### **Art. 3 Durata**

L'utilizzazione del dipendente assegnato temporaneamente presso l'ente utilizzatore è determinata **dal 01/01/2024 al 31/12/2026** secondo l'articolazione funzionale della presente convenzione, salvo revoca anticipata per diversa organizzazione funzionale del Comune di Abbadia San Salvatore per le motivazioni tutte riportate negli atti dei rispettivi enti.

### **Art. 4 Tempo di lavoro di assegnazione**

Il dipendente presterà servizio presso l'ente utilizzatore per un tempo di lavoro pari a 36 ore settimanali.

### **Art 5 Titolarità del rapporto di lavoro e rapporti finanziari fra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Abbadia San Salvatore, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. L'ente cedente corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di assegnazione temporanea. Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente saranno rimborsati dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcina al Comune di Abbadia San Salvatore con cadenza mensile senza ulteriore richiesta.

Il rimborso avverrà per gli importi quantificati dal 01/01/2024 comprensivi di trattamento economico e contributivo. L'eventuale trattamento economico "accessorio", se contrattualmente e normativamente consentito, derivante dalla prestazione lavorativa del dipendente presso l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia verrà anch'esso rimborsato al Comune di Abbadia San Salvatore. Gli eventuali buoni pasto spettanti al dipendente in relazione all'orario di lavoro assegnato saranno a carico dell'Unione dei Comuni per tutto il periodo di durata della presente convenzione.

**Art. 6**  
**Adempimenti in materia di D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**

Rimangono a carico dell'Ente cedente – Datore di lavoro e titolare del rapporto di lavoro – le funzioni in materia di obbligo di gestione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, formazione e informazione in merito ai rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene comandato, posizione assicurativa del lavoratore e servizio di sorveglianza sanitaria con medico competente.

**Art. 7**  
**Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte delle parti convenzionate;
- per recesso unilaterale da parte di una delle parti convenzionate;
- per motivata richiesta del dipendente

**Art. 8**  
**Registrazione ed oneri fiscali**

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

**Art. 9**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Anno     nel mese e nel giorno dell'ultima digitale apposta

Per il Comune di Abbadia San Salvatore  
Dott.ssa Simona Barbasso Gattuso

Per L' UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA  
Dott.ssa Elena Gitto

Esposito Andrea  
Per accettazione

---